



Assessorat de l'Education et de la Culture
Assessorato dell'Istruzione e della Cultura

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

**INTERVENTI FINANZIARI NELLA SPESA RELATIVA
ALL'ALLOGGIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI
VALDOSTANI ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI FUORI DALLA
REGIONE - ANNO ACCADEMICO 2017/2018 (ART. 9 LEGGE
REGIONALE 14 GIUGNO 1989, N. 30).**

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 12 OTTOBRE 2018

INDICE

ART. 1 Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

ART. 2 Requisiti economici

ART. 3 Requisiti di merito

ART. 4 Studenti diversamente abili

ART. 5 Termini e modalità per la presentazione delle domande

ART. 6 Formazione delle graduatorie degli idonei

ART. 7 Condizioni e modalità di liquidazione del contributo alloggio

ART. 8 Importo del contributo alloggio

ART. 9 Accertamenti e sanzioni

ART. 1

Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

Possono presentare domanda di contributo alloggio, cumulabile con l'assegno di studio e con l'integrazione per la mobilità internazionale, gli studenti iscritti a corsi universitari fuori dalla Regione **residenti in Valle d'Aosta** da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, che:

1. siano iscritti regolarmente per l'anno accademico 2017/2018 a:
 - corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico. Gli studenti già in possesso di una laurea di primo livello, incluso il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale) che si iscrivono al corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono presentare domanda di assegno di studio a partire dal quarto anno;
 - corsi di laurea attivati prima dell'entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
 - corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di alta formazione artistica e musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite a titolo di contributo alloggio;
 - scuole superiori per Interpreti e Traduttori;
 - corsi equivalenti presso Università estere;
2. abbiano preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso per un periodo non inferiore a 9 mesi compreso tra il 1° settembre 2017 ed il 30 ottobre 2018. Si intende nei pressi della sede la località raggiungibile dai mezzi pubblici in un tempo massimo di 60 minuti.
 - Si intende **a titolo oneroso**:
 - a) l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o ad un componente del nucleo familiare, per l'alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare utilizzato nei pressi della sede del corso universitario (il contratto potrà essere intestato a più conduttori);
 - b) l'esistenza di certificazione fiscalmente valida, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private, attestante l'importo complessivo versato o da versare per il posto utilizzato nei pressi della sede del corso universitario;
 - c) l'esistenza di certificazione, per gli studenti iscritti a corsi universitari all'estero, relativa al pagamento del canone d'affitto; detta certificazione deve essere consegnata alla Struttura Politiche Educative, Ufficio Borse di studio, dell'Assessorato regionale Istruzione e Cultura entro **le ore 12.00 del 12 ottobre 2018 pena l'esclusione** e, se redatta in lingua diversa dal francese, deve essere presentata tradotta in italiano e autenticata;

d) l'esistenza di certificazione, per gli studenti che partecipano nell'anno accademico 2017/2018 a programmi di mobilità internazionale, stage e/o tirocini all'estero relativa al pagamento del canone d'affitto; detta certificazione deve essere consegnata alla Struttura Politiche Educative, Ufficio Borse di studio, dell'Assessorato regionale Istruzione e Cultura entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità, stage e/o tirocini all'estero pena l'esclusione e, se redatta in lingua diversa dal francese, deve essere presentata tradotta in italiano e autenticata.

Qualora il termine dei 6 mesi di cui sopra sia già scaduto al momento dell'uscita del presente bando ovvero scada nel periodo di apertura del bando stesso, lo studente deve consegnare, **pena l'esclusione dal beneficio**, la suddetta documentazione entro **le ore 12.00 del 12 ottobre 2018**.

Qualora il periodo all'estero non raggiunga i 9 mesi richiesti compresi tra il 1° settembre 2017 e il 30 ottobre 2018 e a condizione che alla data di scadenza del presente bando sia stato richiesto il contributo alloggio, il periodo stesso potrà essere integrato su presentazione di regolare contratto d'affitto o di certificazione fiscalmente valida se domiciliati presso strutture pubbliche o private;

3. siano in possesso dei requisiti economici di cui agli artt. 2 o 4.

I benefici **non possono essere concessi** agli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a. siano iscritti a corsi tenuti in Valle d'Aosta da Università fuori dalla Regione;
- b. siano iscritti, per i corsi che seguono il vecchio ordinamento, fuori corso, si trovino o si siano trovati in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per più di una volta nella propria carriera scolastica, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4;
- c. siano iscritti oltre la durata normale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, per i corsi che seguono il nuovo ordinamento, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4;
- d. abbiano superato la durata normale del corso prescelto, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione e fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4, nonché le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'art. 3;
- e. siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o conseguito all'estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale);
- f. siano già in possesso di una laurea dei corsi pre-riforma e si iscrivano al corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- g. abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di studio o provvidenze analoghe per il corrispondente anno di corso, erogate da qualsiasi ente e indipendentemente dagli anni trascorsi dall'ottenimento del beneficio;
- h. siano fruitori di un posto alloggio gratuito fornito dagli enti preposti alla gestione del diritto allo studio nelle sedi universitarie frequentate;
- i. siano iscritti a corsi a distanza;
- j. siano beneficiari di analoghe provvidenze, fatta salva l'opzione di cui all'art. 7.

ART. 2 Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – **Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il suddetto indicatore non dovrà superare il limite di **euro 40.500,00, fatto salvo quanto specificato nel successivo art. 4, punto 2 per gli studenti diversamente abili.**

Sono valide unicamente le attestazioni rilasciate nel corso del 2018 e aventi scadenza 15 gennaio 2019.

Per il rilascio dell'attestazione **ISEE - Università** è necessario rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), ad una sede INPS, ai commercialisti ed ai consulenti del lavoro autorizzati.

ART. 3 Requisiti di merito

I CREDITI DEVONO ESSERE CONSEGUITI E REGISTRATI ENTRO IL 10 OTTOBRE 2018. LA RELATIVA AUTOCERTIFICAZIONE DEVE PERVENIRE ENTRO IL 12 OTTOBRE 2018 PENA L'ESCLUSIONE.

A) STUDENTI ISCRITTI AL NUOVO ORDINAMENTO (corsi di studio istituiti in attuazione del D.M. 509/1999)

LAUREA

- n. 35 crediti per il primo anno;**
- n. 85 crediti per il secondo anno;**
- n. 130 crediti per il terzo anno.**

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- n. 35 crediti per il primo anno;**
- n. 85 crediti per il secondo anno;**
- n. 130 crediti per il terzo anno;**
- n. 170 crediti per il quarto anno;**
- n. 215 crediti per il quinto anno;**
- n. 260 crediti per il sesto anno, ove previsto.**

LAUREA MAGISTRALE

- n. 35 crediti per il primo anno;**
- n. 85 crediti per il secondo anno.** Per gli studenti che non siano in possesso dei crediti necessari, in quanto il valore della tesi è elevato e non consente il raggiungimento degli stessi, il numero di crediti per accedere al contributo alloggio sarà pari all'80% del numero di crediti possibili dopo aver dedotto il valore della tesi.

Qualora il piano di studi del percorso scelto preveda un numero di crediti annui diverso da 60, il merito richiesto verrà determinato proporzionalmente e arrotondato per difetto.

Esempio riferito ad un primo anno di corso di laurea triennale:

Crediti previsti dal piano di studi 60	- Crediti richiesti 35;
Crediti previsti dal piano di studi 50	- Crediti effettivamente richiesti 30

B) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO PRESSO SCUOLE SUPERIORI PER INTERPRETI E TRADUTTORI E A CORSI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

conseguire la promozione per l'anno accademico 2017/2018.

C) STUDENTI ISCRITTI PRESSO UNIVERSITÀ ESTERE

➤ **Corsi del Vecchio ordinamento (attività formativa non valutata in crediti):**

conseguire la promozione per l'anno accademico 2017/2018.

➤ **Corsi del Nuovo ordinamento (attività formativa valutata in crediti):**

Primo anno di corso e Anni successivi al primo

Si applicano le disposizioni di cui alla **lettera A) “Studenti iscritti al nuovo ordinamento (corsi di studio istituiti in attuazione del D.M. 509/1999)”** del presente articolo e, qualora il piano di studi del percorso estero preveda un numero di crediti annui diverso da 60, il merito richiesto verrà determinato proporzionalmente e arrotondato per difetto.

Esempio riferito ad un primo anno di corso di laurea triennale:

Crediti previsti dal piano di studi 60	- Crediti richiesti alla lettera A) 35;
Crediti previsti dal piano di studi estero 50	- Crediti effettivamente richiesti 30.

D) STUDENTI ISCRITTI A CORSI ATTIVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ 509/1999 PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE

- per gli iscritti al terzo, al quarto e al quinto anno di corso, qualora questi non siano gli ultimi: almeno il 60% del numero complessivo delle annualità, con riferimento all'anno di iscrizione, previste dal proprio piano di studi, arrotondato per difetto;
- per gli iscritti all'ultimo anno di corso: almeno il 70% del numero complessivo delle annualità previste dal proprio piano di studi, arrotondato per difetto.

E) STUDENTI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A CORSI DI STUDIO PRESSO LE UNIVERSITÀ E PRESSO GLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI

conseguire il numero di crediti secondo quanto sopra indicato relativi al corso prescelto.

➤ NOTE

1. **Per registrazione si intende la data di verbalizzazione registrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.**
2. Rientrano nel computo delle annualità ovvero dei crediti le prove che vengono considerate tali dai rispettivi Enti per il diritto allo studio. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti (o annualità) registrati entro i termini previsti dal presente bando (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici.
3. **La registrazione di crediti in data successiva al 10 ottobre 2018** è ammessa esclusivamente per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di **mobilità internazionale**. A tal fine gli studenti devono comunicare entro **le ore 12.00 del 12 ottobre 2018, pena l'esclusione**, i crediti da mobilità internazionale ancora da registrare; gli stessi devono essere comunicati entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità. Qualora il termine dei 6 mesi di cui sopra sia già scaduto al momento dell'uscita del presente bando ovvero scada nel periodo di apertura del bando stesso, lo studente deve comunicare, **pena l'esclusione dal beneficio**, i crediti sostenuti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale entro **le ore 12.00 del 12 ottobre 2018**.

➤ CASI PARTICOLARI

Qualora la carriera universitaria dello studente non sia regolare, le prove verranno valutate tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso cui lo studente risulta iscritto per l'anno accademico 2017/2018, con le seguenti eccezioni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciuti:

In caso di reinscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali crediti maturati nella carriera universitaria precedente, verrà considerata a tutti gli effetti, quale anno di prima immatricolazione, quello dell'immatricolazione effettuata dopo la rinuncia agli studi.

b) Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di crediti formativi, verrà considerata quale prima immatricolazione l'iscrizione al primo anno effettuata conseguentemente al passaggio di corso.

c) Rinuncia agli studi, passaggio di corso o decadimento di carriera con crediti formativi riconosciuti:

In caso di reinscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi, di un passaggio di corso oppure in caso di carriera decaduta **con crediti formativi riconosciuti**, l'anno di prima immatricolazione, ai fini del merito e della durata massima dei benefici, verrà determinato con riferimento all'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:

- se lo studente è iscritto al primo anno di corso coinciderà con il nuovo anno di immatricolazione;

- se lo studente è iscritto ad anni successivi, l'anno ipotetico di prima immatricolazione sarà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:
- reiscrizione 2017/2018 anno di corso secondo - Prima immatricolazione 2016/2017;
 - reiscrizione 2017/2018 anno di corso terzo - Prima immatricolazione 2015/2016.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

d) Prima immatricolazione ad anni successivi al primo:

Per gli studenti immatricolati per la prima volta ad anni successivi al primo, nei casi diversi da quelli contemplati ai punti precedenti (rinuncia e passaggio di corso), l'anno ipotetico di prima immatricolazione, ai fini del merito e della durata massima dei benefici, verrà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:

- 2016/2017 immatricolato direttamente al secondo anno di corso;
- Prima immatricolazione 2015/2016.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

e) Interruzione motivata degli studi:

Nel computo del numero di anni, non rilevano quelli per i quali le Università abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione motivata degli studi (servizio militare di leva o servizio civile, maternità o grave infermità documentata e simili) e per i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

ART. 4
Studenti diversamente abili

Agli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, vengono applicate le seguenti disposizioni:

1. possono concorrere all'attribuzione del contributo alloggio a partire dall'anno di prima immatricolazione per un periodo di:
 - 5 anni, gli iscritti a corsi di laurea;
 - 4 anni, gli iscritti a corsi di laurea magistrale;
 - una volta e mezza la durata normale dei corsi, gli iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - una volta e mezza la durata legale dei corsi, gli iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, a corsi di alta formazione artistica e musicale, a scuole superiori per Interpreti e Traduttori e ad Università estere;
2. possono superare del 30% il limite **ISEE - Università** di cui all'art. 2 e le fasce ISEE - Università di cui all'art. 8;
3. devono essere in possesso del numero di crediti sotto riportati conseguiti e registrati entro il **10 ottobre 2018**. La relativa autocertificazione deve pervenire entro il **12 ottobre 2018** **pena l'esclusione:**

A) STUDENTI ISCRITTI AL NUOVO ORDINAMENTO (corsi di studio istituiti in attuazione del D.M. 509/1999)

LAUREA

- n. 21 crediti per il **primo anno di frequenza**;
- n. 51 crediti per il **secondo anno di frequenza**;
- n. 80 crediti per il **terzo anno di frequenza**;
- n. 105 crediti per il **quarto anno di frequenza**;
- n. 140 crediti per il **quinto anno di frequenza**.

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- n. 21 crediti per il **primo anno di frequenza**;
- n. 51 crediti per il **secondo anno di frequenza**;
- n. 80 crediti per il **terzo anno di frequenza**;
- n. 105 crediti per il **quarto anno di frequenza**;
- n. 140 crediti per il **quinto anno di frequenza**;
- n. 175 crediti per il **sesto anno di frequenza**;
- n. 210 crediti per il **settimo anno di frequenza**;
- n. 230 crediti per il **ottavo anno di frequenza**;
- n. 260 crediti per il **nono anno di frequenza**.

LAUREA MAGISTRALE

- n. 21 crediti per il **primo anno di frequenza**;
- n. 51 crediti per il **secondo anno di frequenza**;
- n. 80 crediti per il **terzo anno di frequenza**;
- n. 105 crediti per il **quarto anno di frequenza**.

Qualora il piano di studi del percorso scelto preveda un numero di crediti annui diverso da 60, il merito richiesto verrà determinato proporzionalmente e arrotondato per difetto.

Esempio riferito ad un primo anno di corso di laurea triennale:

Crediti previsti dal piano di studi 60	- Crediti richiesti alla lettera A) 21;
Crediti previsti dal piano di studi 50	- Crediti effettivamente richiesti 18.

B) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO PRESSO SCUOLE SUPERIORI PER INTERPRETI E TRADUTTORI E A CORSI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

conseguire la promozione per l'anno accademico 2017/2018.

C) STUDENTI ISCRITTI PRESSO UNIVERSITA' ESTERE

- **Corsi del Vecchio ordinamento (attività formativa non valutata in crediti):**
conseguire la promozione per l'anno accademico 2017/2018.

➤ **Corsi del Nuovo ordinamento (attività formativa valutata in crediti):**

Primo anno di corso e Anni successivi al primo

Si applicano le disposizioni di cui alla lettera A) **“Studenti iscritti al nuovo ordinamento (corsi di studio istituiti in attuazione del D.M. 509/1999)”** del presente articolo e, qualora il piano di studi del percorso estero preveda un numero di crediti annui diverso da 60, il merito richiesto verrà determinato proporzionalmente e arrotondato per difetto.

Esempio riferito ad un primo anno di corso di laurea triennale:

Crediti previsti dal piano di studi 60 - Crediti richiesti alla lettera A) 21;

Crediti previsti dal piano di studi estero 50 - Crediti effettivamente richiesti 18.

D) STUDENTI ISCRITTI A CORSI ATTIVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ 509/1999 PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE

- per gli iscritti al terzo, al quarto e al quinto anno di corso, qualora questi non siano gli ultimi: almeno il 50% del numero complessivo delle annualità, con riferimento all'anno di iscrizione, previste dal proprio piano di studi, arrotondato per difetto;
- per gli iscritti all'ultimo anno di corso: almeno il 60% del numero complessivo delle annualità previste dal proprio piano di studi, arrotondato per difetto;
- per gli iscritti agli anni fuori corso: almeno l'80% del numero complessivo delle annualità previste dal proprio piano di studi, arrotondato per difetto.

E) STUDENTI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A CORSI DI STUDIO PRESSO LE UNIVERSITÀ E PRESSO GLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI

conseguire il numero di crediti secondo quanto sopra indicato relativi al corso prescelto.

SI INTENDONO OPERANTI LE NOTE ED I CASI PARTICOLARI DI CUI ALL'ART. 3 “REQUISITI DI MERITO”.

4. gli importi del contributo alloggio della tabella di cui all'art. 8 sono maggiorati del 50%.

ART. 5

Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata utilizzando una delle modalità di seguito riportate:

- **Domanda on-line con consegna del cartaceo (canale tradizionale)**

Lo studente per accedere alla compilazione della domanda on line, disponibile sul sito www.regione.vda.it - Canali tematici - Istruzione - Diritto allo studio universitario – Borse di studio - a.a. 2017/2018 – Bandi di concorso 2017 2018 – Iscritti fuori Valle - Domande on-line, deve essere in possesso delle UserId e Password personali. Tali credenziali possono

essere richieste direttamente all'Ufficio Borse di studio dallo studente o da persona da lui delegata.

Dopo aver compilato, inoltrato on line e stampato la domanda, lo studente dovrà farla pervenire **entro le ore 12.00 del 12 ottobre 2018, pena l'esclusione**, alla Struttura Politiche educative - Ufficio Borse di studio dell'Assessorato regionale Istruzione e cultura sito in Aosta, Via Saint Martin de Corléans, 250 - Tel. 0165/275858.

Qualora la domanda stampata venga fatta pervenire all'Ufficio Borse di studio **a mezzo raccomandata**, per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale, indipendentemente dall'orario di partenza.

Il solo inoltro dell'istanza per via telematica (on-line) non costituisce diritto alla partecipazione al concorso.

La firma dello studente dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto se la domanda è consegnata a mano personalmente dallo studente; se presentata a mano da persona diversa dallo studente **o se trasmessa a mezzo posta**, la domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente e **corredata della copia di un documento d'identità**, in corso di validità, dello studente stesso.

La domanda trasmessa **a mezzo fax, debitamente sottoscritta** dallo studente, deve pervenire **corredata della copia di un documento d'identità**, in corso di validità, dello studente stesso al suddetto ufficio **entro le ore 12.00 del 12 ottobre 2018, pena l'esclusione.**

La domanda deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dei sottoportati documenti:

a) ai fini della determinazione dei requisiti economici:

- attestazione **ISEE - Università** rilasciata ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Qualora lo studente non sia ancora in possesso dell'attestazione ISEE - Università, potrà presentare comunque la domanda allegando alla stessa la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) rilasciata dall'ente preposto alla compilazione della stessa.

L'attestazione ISEE - Università dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione, all'ufficio Borse di studio entro le ore 12.00 del 16 novembre 2018.

b) ai fini della determinazione dei requisiti di merito:

Corsi del Nuovo ordinamento:

- autocertificazione sostitutiva degli esami sostenuti attestante (sono esclusi gli studenti che allegano il piano di studi ovvero il libretto elettronico):

- l'anno di prima immatricolazione assoluta;
- le prove superate indicando per ogni prova il suo valore in crediti, il voto espresso in trentesimi e la data di registrazione.

Corsi del Vecchio ordinamento:

Scuole superiori per Interpreti e Traduttori

Corsi di alta formazione artistica e musicale

Università estere

- autocertificazione attestante il conseguimento della promozione per l'anno accademico 2017/2018.

Altri Corsi del Vecchio ordinamento:

- autocertificazione sostitutiva degli esami sostenuti attestante:

- l'anno di prima immatricolazione;
- il piano di studi completo;
- le prove superate indicando per ogni prova il suo valore in annualità, il voto espresso in trentesimi e la data di registrazione.

Sul sito regionale www.regione.vda.it - canali tematici - istruzione - diritto allo studio universitario - Borse di studio - a.a. 2017/2018 - modelli vari - sono disponibili i modelli di autocertificazione di crediti ed annualità. E' altresì possibile presentare il modello di autocertificazione predisposto dai rispettivi Atenei.

- **Domanda on-line senza consegna del cartaceo**

Lo studente per accedere alla compilazione della domanda on line, disponibile sul sito www.regione.vda.it - Canali tematici - Istruzione - Diritto allo studio universitario – Borse di studio - a.a. 2017/2018 – Bandi di concorso 2017 2018 – Iscritti fuori Valle - Domande on-line, deve essere in possesso della nuova Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), la quale deve essere preventivamente attivata seguendo le istruzioni contenute nella sezione del sito istituzionale:

http://www.regione.vda.it/TesseraSanitaria_CartaNazionaledeiServizi/attivazione/default_i.asp

Attraverso tale modalità la domanda risulterà automaticamente sottoscritta con firma elettronica a seguito di identificazione on-line del richiedente mediante l'utilizzo di credenziali digitali ai sensi dell'art. 65, c. 1, lett. b, del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), **senza consegnare alcun documento cartaceo.**

Utilizzare l'apposita funzione per allegare il file contenente l'attestazione ISEE-Universitaria.

Nota bene:

Gli studenti iscritti presso Università estere devono altresì presentare, in occasione della prima richiesta di borsa di studio, una dichiarazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana indicante l'ordine, il grado e la durata del corso di studi seguito dall'interessato, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese.

All'atto della compilazione della domanda lo studente deve indicare, ai fini dell'eventuale liquidazione del contributo alloggio, le coordinate di un c/c bancario o postale **intestato o cointestato allo studente** o di una carta prepagata dotata di IBAN **intestata allo studente**, con esclusione dei libretti postali anche se provvisti di IBAN.

Gli studenti regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2017/2018, contemporaneamente a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, devono presentare un'unica domanda di contributo alloggio.

Lo studente deve comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, ottenimento di benefici erogati da altri Enti o da altri uffici della Regione stessa.

CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio:

- gli studenti che presentino la domanda oltre il termine di scadenza stabilito;
- gli studenti che presentino la domanda priva di firma;
- gli studenti che spediscono la domanda per posta o tramite fax priva della copia del documento d'identità in corso di validità;
- gli studenti che presentino la domanda non completa di tutti i dati richiesti;
- gli studenti che non presentino la documentazione obbligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito dal bando;
- gli studenti che non presentano la prescritta documentazione relativa al merito (ad esempio, sono esclusi gli studenti che presentano il piano di studi ovvero il libretto elettronico);
- gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d'ufficio, emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oppure che non abbiano sanato, entro i termini previsti, irregolarità di compilazione ai sensi dell'art. 71, comma 3, dello stesso D.P.R.;
- gli studenti che presentino un ISEE-Universitario contenente l'annotazione di omissione o difformità;
- gli studenti che rinuncino agli studi durante l'anno accademico 2017/2018.

I casi di esclusione sopra elencati non hanno titolo esaustivo.

ART. 6

Formazione delle graduatorie degli idonei

Dopo aver constatato la regolarità delle domande e della documentazione ad esse allegata, nonché aver verificato il possesso dei requisiti richiesti, saranno approvate distinte graduatorie redatte nel modo seguente:

1. Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di alta formazione artistica e musicale, scuole superiori per Interpreti e Traduttori.

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici sono inseriti in un'unica graduatoria degli idonei ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE - Università.

A parità di condizione economica la posizione in graduatoria è determinata in base alla votazione conseguita all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

2. Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea attivati prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 509/99.

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici sono inseriti in un'unica graduatoria degli idonei ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE - Università. A parità di condizione economica la posizione in graduatoria è determinata tenendo conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltiplicato per una variabile data dalla seguente formula $\frac{100}{A \times B}$

dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una prova di esame, ossia 30, più 1 per la lode); B è il numero massimo delle annualità previste dal piano di studi individuale ovvero dal numero massimo di crediti, considerando 60 crediti per ogni anno accademico; la votazione relativa alle prove è calcolata sulla base della seguente tabella:

<u>prove espresse in crediti</u>		<u>prove espresse in annualità</u>	
fino a 2 crediti	¼ del voto	prova semestrale	½ del voto
da 3 a 7 crediti	½ del voto	prova annuale	voto intero.
da 8 a 12 crediti	voto intero		
oltre 12 crediti	1 voto e ½.		

Per i corsi del nuovo ordinamento, ai fini di determinare la somma dei punti ottenuti nelle prove superate che non abbiano il voto espresso in trentesimi, si procederà effettuando la media dei voti validi.

3. Iscritti a corsi di laurea magistrale.

Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei, iscritti al primo anno o ad anni successivi, in possesso dei requisiti di merito ed economici, si procede adottando gli stessi criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2, fatta eccezione per gli iscritti al primo anno la cui posizione in graduatoria, in caso di parità delle condizioni economiche, è determinata dalla votazione del diploma di laurea.

4. Iscritti ad anni successivi al primo presso Università estere, corsi di alta formazione artistica e musicale, scuole superiori per Interpreti e Traduttori, le cui attività formative non sono valutate in crediti.

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici sono inseriti in un'unica graduatoria degli idonei ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE - Università. A parità di condizione economica sarà data precedenza al più giovane di età.

Esito Graduatorie

L'esito delle graduatorie verrà comunicato agli studenti tramite i seguenti 3 canali:

- sms al numero di cellulare indicato nella domanda;
- e.mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda;
- avviso nell'apposita casella "Comunicazioni" della sezione "Domande on line" consultabile mediante le credenziali (nome utente e password) utilizzate in occasione della compilazione della domanda.

La comunicazione, unitamente alle informazioni in merito alla posizione in graduatoria e all'importo del contributo alloggio, riporta il numero e la data del provvedimento dirigenziale di approvazione. Lo studente può accedere al documento sul sito della Regione Valle d'Aosta www.regione.vda.it - La Regione - Provvedimenti dirigenziali.

L'esclusione dal beneficio verrà comunicata mediante l'invio di lettera raccomandata.

ART. 7

Condizioni e modalità di liquidazione del contributo alloggio

Alla liquidazione del contributo alloggio agli studenti inseriti nelle graduatorie di cui al precedente art. 6 si provvederà, in un'unica soluzione, **nei limiti delle risorse finanziarie**

disponibili, non appena espletate le rispettive procedure concorsuali e alle seguenti condizioni:

1. Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di alta formazione artistica e musicale, scuole superiori per Interpreti e Traduttori:

- essere inclusi nella graduatoria di cui all'art. 6, punto 1.

2. Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a corsi di laurea attivati prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 509/99:

- essere inclusi nella graduatoria di cui all'art. 6, punto 2.

3. Iscritti a corsi di Laurea magistrale:

- essere inclusi nelle graduatorie di cui all'art. 6, punto 3.

4. Iscritti ad anni successivi al primo presso Università estere, corsi di alta formazione artistica e musicale, scuole superiori per Interpreti e Traduttori, le cui attività formative non sono valutate in crediti:

- essere inclusi nella graduatoria di cui all'art. 6, punto 4.

Lo studente che risulti beneficiario di analoghe provvidenze dovrà optare per il godimento di una sola provvidenza (contributo alloggio o suo equivalente), con dichiarazione scritta da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive relative al presente bando di concorso.

Qualora lo studente opti esclusivamente per il contributo alloggio e rinunci all'assegno di studio previsto dal bando della Regione Valle d'Aosta, l'ammontare complessivo percepito dallo studente a titolo di provvidenze per l'anno accademico 2017/2018 non potrà superare la somma dei due benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previsti dai relativi bandi regionali, con l'eventuale conseguente riduzione dell'importo erogato a titolo di contributo alloggio.

ART. 8

Importo del contributo alloggio

L'importo del contributo alloggio è determinato sulla base delle condizioni economiche, nelle misure indicate nella sottoriportata tabella:

Fascia economica	ISEE - Università	IMPORTO
1 [^]	da € 0,00 a € 10.000,00	2.200,00
2 [^]	da € 10.000,01 a € 20.500,00	2.100,00
3 [^]	da € 20.500,01 a € 30.000,00	1.750,00
4 [^]	da € 30.000,01 a € 40.500,00	1.600,00

Il contributo alloggio è esente dall’Imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

ART. 9
Accertamenti e sanzioni

L’Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei controlli a campione.

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dal presente bando, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire del contributo alloggio, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Lo studente deve restituire la somma erogata ed è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa, di cui all’art. 10 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

L’Assessore all’istruzione e cultura
Paolo Sammaritani